



COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIO'

Provincia di Alessandria

Copia

DECRETO DEL SINDACO N. 4/2015

In data 21/01/2015

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)
2015-2017

Atteso che:

1. l'art. 16 comma 17 del D.L. n.138/2011, coordinato con la Legge di conversione n.148/2011 e s.m.i. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 16.09.2011: "A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; Omissis"
2. la Circolare Ministero degli Interni - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali nr. 2379 del 16/02/2012: "Omissis. Con specifico riguardo ai comuni con popolazione fino a 1000 abitanti si segnala che la lettera a dell'art. 16, comma 17, ha previsto la presenza dei soli consiglieri comunali. Per tale fascia demografica non è prevista la figura degli assessori, risultando, pertanto attribuibile esclusivamente al sindaco la competenza della giunta comunale. Omissis";

IL SINDACO

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso e ricordato che:

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia approvazione al *Piano triennale di prevenzione della corruzione*;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
- ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;
- il P.N.A. al punto 3.1.1 indica espressamente che “*l'organo di indirizzo politico dovrà adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art.1 comma 8, L.190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento*”
- il Piano, a norma dell'art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*;
- sempre secondo l'articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la trasparenza e l'integrità “*sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali*” (PEG o PRO);
- se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l'integrità, il Piano della performance, il PEG o il PRO, in quanto tra loro “*collegati*”, abbiano la medesima natura e che, pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la giunta (*ex art. 48 TUEL*);
- negli Enti Locali la competenza ad approvare il Piano appartiene all'esecutivo, trattandosi di provvedimento a prevalente carattere organizzativo ;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 3 in data 28 gennaio 2014 con cui è stato approvato il PTPC 2014-2016

Dato atto che il PTPC in sede di prima adozione è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;

Atteso che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dr.ssa Maria Matrone, Segretario Comunale, ha predisposto e pubblicato entro il 15 dicembre 2014 la relazione di propria competenza relativa all'anno 2014 , adempimento previsto dal co. 14, paragrafo III, dell'art. 1 della legge 190/2012;

Considerato che tale relazione è stata redatta in due versioni : una in forma libera ed una sullo schema a struttura di questionario predisposto dall'ANAC;

Viste le suddette relazioni pubblicate entrambe sul sito ufficiale del Comune nella sezione *Amministrazione trasparente-Altri Contenuti – Corruzione*;

Preso atto del lavoro svolto dal Responsabile in sede di attuazione nel corso della prima annualità di gestione del PTPC;

Ritenuto di confermare la struttura del PTPC , così come approvato in sede di prima adozione, attesa la necessità di una sua attuazione diacronica;

Ritenuto meritevole accogliere la proposta contenuta nella Relazione 2014 di integrare il PTPC con una essenziale sezione riservata al comportamento degli Amministratori Locali, con l'intento di colmare in parte la contraddizione presente nel P.N.A. , tutto rivolto a monitorare i comportamenti dei dipendenti pubblici senza tener conto del nesso dialettico , purtroppo a volte perverso, che collega i medesimi agli amministratori pubblici ;

Preso e dato atto che la proposta di integrazione prevede essenzialmente che gli amministratori locali siano tenuti all'osservanza del Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, approvato dal Consiglio d'Europa

Ricordato che L'Anac, con il comunicato in data 8 settembre 2014, ha precisato che la trasmissione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) deve essere effettuata esclusivamente attraverso il sistema integrato "PERLA PA", secondo le indicazioni già fornite a suo tempo dal Dipartimento della Funzione Pubblica fino a diversa comunicazione;

Visto il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso ai sensi degli artt.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art.4 del vigente regolamento per i controlli interni dal Segretario Comunale;

DECRETA

1. **di approvare** le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.

2. **Di confermare** la struttura del PTPC , così come approvato in sede di prima adozione con il decreto n. 3 del 28 gennaio 2014 , con aggiornamento per scorrimento al triennio 2015-2017, attesa la necessità di una sua attuazione diacronica;
3. **Di approvare** e fare proprio l'allegata proposta di integrazione *Piano triennale di prevenzione della corruzione(PTPC) 2015-2017* contenuta nella Relazione 2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale).
4. **Di dare atto** che il *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)* , che integra e completa il Piano di cui al punto precedente, è inserito quale sezione nel suddetto PTPC;
5. **Disporre la trasmissione** del PTPC da effettuarsi esclusivamente attraverso il sistema integrato "PERLA PA", secondo le indicazioni già fornite a suo tempo dal Dipartimento della Funzione Pubblica .
6. **Di dichiarare** immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL),, con successiva separata votazione in forma palese.

IL SINDACO
f.to Giuseppe Francesco Betti

Integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) a valere dal triennio 2015-2017

2.6 Proposta integrazione del PTPC (*estratto dalla relazione in forma libera del Responsabile della Prevenzione della Corruzione in data 102dicembre 2014 del la Dr. ssa Maria Matrone– segretario Comunale*)

....Alla luce anche dei recenti fatti di corruzione che hanno interessato Expo 2015, Venezia ed il Mose, sino alla Capitale d'Italia , nonché della recente pubblicazione del rapporto annuale dell'organizzazione internazionale Trasparency 2014 che segna una condizione stabile per il nostro Paese : ultimo nella classifica dei Paesi UE, si reputa doveroso proporre l' integrazione del Piano con una essenziale sezione riservata al comportamento degli Amministratori Locali.

In tal modo si ritiene di colmare in parte la contraddizione presente nel P.N.A. , tutto rivolto a monitorare i comportamenti dei dipendenti pubblici senza tener conto del nesso dialettico , purtroppo a volte perverso, che collega i medesimi agli amministratori pubblici.

La proposta è del seguente tenore:

Comportamento degli Amministratori

Gli amministratori locali conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli Enti Locali per quanto attiene ai doveri ed allo stato giuridico ed in applicazione del principio della distinzione fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e la funzione di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

Essi sono altresì tenuti all'osservanza del Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, approvato dal Consiglio d'Europa (allegato in Appendice al presente Piano)

Allegato alla proposta di Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione

Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del consiglio d'Europa,

Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuasato che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuasato che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di quest'ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media ;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tale senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I – CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice, il termine “eletto” designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a

funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 – Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine “funzioni” designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 – Oggetto del Codice

L’oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell’informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 – Primato della legge e dell’interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto persegue l’interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto .

Articolo 5 – Obiettivi dell’esercizio del mandato

L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 – Esercizio del mandato

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall’incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo I - Accesso alla funzione

Articolo 7 – Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 8 – Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 – Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 – Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 – Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscono di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.

L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 – Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 – Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 – Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 – Cessazione di funzioni

Articolo 15 – Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;

- *in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;*
- *in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;*
- *in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.*

TITOLO IV – MEZZI CONTROLLO

Capitolo 1 – Accesso alla carica

Articolo 16 – Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 17 – Dichiarazione d'interesse

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 – Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di questa autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 – Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 – Assunzione del personale

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 – Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 – Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII – RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazione sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

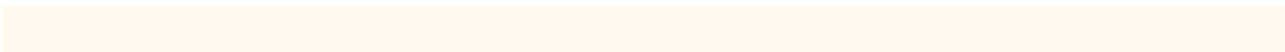
TITOLO VIII – INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 – Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 – Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.



Parere favorevole di regolarità' tecnica e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile di Servizio per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale sulla disciplina dei Controlli interni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ercole Lucotti

Il presente decreto viene pubblicato all'albo pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi a cura del personale amministrativo del Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ercole Lucotti

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ercole Lucotti

